

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. - ex art. 267 del TFUE****“Ambiente - Direttiva 92/43/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente.****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da parte del TAR per la Puglia, di interpretare le Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE che incoraggiano la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, concernenti la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, con speciale riguardo, per quanto concerne la Direttiva 79/409/CEE, alle specie degli “uccelli selvatici”. Le Direttive 2001/77 e 2009/28, sulle fonti rinnovabili di energia, hanno imposto agli Stati membri di prevedere, per gli impianti di sfruttamento di esse fonti, forme di autorizzazione che siano, fra l'altro, “proporzionali” e “non discriminatorie”. Al riguardo, la “proporzionalità” implica che, stante il conflitto fra interessi diversi, il sacrificio dell'uno si determini unicamente nella misura strettamente necessaria a soddisfare l'altro. Invece, la “non discriminatorietà” comporta che fattispecie uguali ricevano il medesimo trattamento giuridico. In ordine alle sopra citate Direttive n.ri 79/409/CEE e 92/43/CEE in materia ambientale, si precisa come la prima abbia istituito, negli Stati membri, Zone di Protezione Speciale (ZPS), cioè aree considerate rilevanti per la presenza di specie ornitologiche oggetto di speciale protezione, mentre la seconda Direttiva (92/43/CE) prevede anch'essa l'istituzione, negli Stati membri, di una rete di siti particolari (Zone di Conservazione Speciale) i quali, per la peculiarità della flora e della fauna in essi presenti, vanno soggetti a forme specifiche di tutela. Ora, sia per i siti di cui alla Direttiva sugli “uccelli selvatici”, sia per quelli istituiti dalla Direttiva “habitat”, si prevede che ogni progetto ad essi relativo, comportante una possibile incidenza dannosa sul loro equilibrio ambientale, non può essere autorizzato se prima non viene esperita una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Ove dalla procedura predetta emerga la pericolosità del progetto di cui si tratta, lo stesso non può essere autorizzato, ovvero può esserlo comunque se pertinente ad un interesse pubblico prevalente, fermo, in ogni caso, l'obbligo di adozione di tutte le misure compensative necessarie. Quindi, si chiedeva alla Corte se risultasse compatibile, con detta normativa europea, una disciplina nazionale che prevedesse, per le Zone di Protezione Speciale, il divieto assoluto di realizzare impianti eolici, senza obbligo di una previa valutazione dello specifico progetto. Di detta normativa interna la Corte ha acclarato la piena compatibilità con le menzionate Direttive sull'ambiente, le quali - pur limitandosi ad assoggettare ad un previo scrutinio di “compatibilità ambientale” il progetto incidente sulle ZPS e sulle ZCS - consentono alla legislazione interna dei Paesi membri di assumere, per la tutela dell'ecosistema, misure ancora più restrittive, come quella di un divieto incondizionato di installare impianti tendenzialmente dannosi come quelli eolici. Quanto alle Direttive sulle fonti rinnovabili di energia, si precisa ancora come le stesse prevedano, per i relativi impianti, la soggezione ad autorizzazioni che risultino “non discriminatorie”. Al riguardo, la Corte ritiene che detto requisito ricada sotto il giudizio esclusivo del giudice nazionale, il quale, comunque, terrà presente che, ove la stessa normativa italiana non preveda, per altri impianti dotati della stessa pericolosità delle installazioni eoliche, un divieto assoluto di realizzazione sui siti predetti, detta normativa dovrà ritenersi “discriminatoria”

Stato della Procedura

Il 21 luglio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-2/10 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-482/09	Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 9, n. 1 – Nozione di “tolleranza” – Preclusione per tolleranza – Punto di partenza del termine di preclusione – Condizioni necessarie a far decorrere il termine di preclusione – Art. 4, n. 1, lett. a) – Registrazione di due marchi identici che designano prodotti identici – Funzioni del marchio – Uso simultaneo in buona fede.	Sentenza	No
Scheda 2 n.ri da C- 78/08 a 80/08	Artt. 87 CE e 88 CE. Regime fiscale agevolato delle cooperative. Compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato. Forma societaria cooperativa e abuso del diritto	sentenza	No
Scheda 3 C-207/10 e C-400/09	Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 7, n. 2 – Prodotti farmaceutici – Importazione parallela – Riconfezionamento del prodotto munito del marchio – Nuova confezione che indica come autore del riconfezionamento il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio seguendo le cui istruzioni il prodotto è stato riconfezionato – Riconfezionamento materiale effettuato da un’impresa indipendente	sentenza	No
Scheda 4 C-427/09	Diritto dei brevetti – Medicinali – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Regolamento (CEE) n. 1768/92 – Art. 2 – Ambito di applicazione	sentenza	No
Scheda 5 C-324/09	Marchi – Internet – Offerta in vendita, in un mercato on line destinato ai consumatori nell’Unione, di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal titolare, ad essere venduti negli Stati terzi – Eliminazione dell’imballaggio di detti prodotti – Direttiva 89/104/CEE – Regolamento (CE) n. 40/94 – Responsabilità del gestore del mercato online – Direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) – Ingiunzioni giudiziarie nei confronti di tale gestore – Direttiva 2004/48/CE (Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)	sentenza	No
Scheda 6 da C-4/10 a C-27/10	Regolamento CE n. 110/2008 – Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Applicazione nel tempo – Marchio incorporante un’indicazione geografica – Utilizzazione che genera una situazione idonea a ledere l’indicazione geografica – Diniego di registrazione o nullità di un marchio siffatto – Applicabilità diretta di un regolamento	sentenza	No

Scheda 7 C-46/10	Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Artt. 5 e 7 – Bombole di gas tutelate come marchio tridimensionale – Immissione in commercio da parte di un licenziatario esclusivo – Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento di tali bombole	sentenza	No
----------------------------	--	----------	----

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 482/09- ex art. 267 del TFUE****"Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 9, n. 1 – Nozione di "tolleranza" – Preclusione per tolleranza"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte UE viene richiesta, dalla Court of Appeal (Regno Unito), di interpretare gli artt. 4, n. 1, lett. a) e 9, n. 1, della Direttiva 89/104/CEE, in materia di marchi di impresa. Il già citato art. 4 stabilisce il criterio per dirimere il conflitto tra due imprese che contrassegnano, con lo stesso marchio, i rispettivi prodotti, che risultano a loro volta identici. E' evidente che, ove ricorra una situazione di questo tipo, uno dei due competitori deve rinunciare all'uso del marchio in questione, onde evitare che fra i consumatori si ingeneri o si perpetui una erronea percezione della differenza di qualità e di caratteristiche dell'uno e/o dell'altro prodotto. Pertanto, il suddetto art. 4 stabilisce che, ove un marchio di impresa "registrato" risulti identico ad un marchio "anteriore" e serva, altresì, a contrassegnare prodotti o servizi identici (almeno esteriormente) a quelli cui si applica il medesimo marchio anteriore, il titolare di quest'ultimo gode di una posizione di vantaggio sull'altro, in quanto può pretendere che il marchio posteriore sia escluso dalla registrazione (se ancora non è stato registrato) o che la registrazione venga dichiarata nulla. Tale assunto, tuttavia, subisce l'eccezione di cui al sopra menzionato art. 9, relativa al caso in cui detto titolare del marchio anteriore abbia "tollerato", per cinque anni, che l'altro facesse un uso di fatto del marchio posteriore, sul territorio dello stesso Stato membro in cui l'avesse precedentemente registrato. Ricorrendo, dunque, tale peculiare circostanza, il titolare del marchio anteriore non è più ammesso a chiedere, per il marchio posteriore, l'esclusione dalla registrazione o l'invalidazione di quest'ultima. Interpellata sull'interpretazione di tale eccezione, la Corte ne ha precisato i lineamenti come segue: 1) il marchio posteriore deve essere necessariamente "registrato" presso le Autorità competenti di uno Stato membro; 2) il titolare del marchio stesso deve versare in "buona fede" al momento del deposito del medesimo per la successiva registrazione; 3) il titolare ne deve aver fatto uso nell'ambito dello stesso Stato UE in cui è stata eseguita la registrazione; 4) a differenza del marchio "posteriore", non è richiesto che anche il marchio "anteriore" sia stato registrato; 5) il titolare del marchio anteriore deve essere consapevole e della registrazione e del successivo uso del marchio posteriore; 6) la "tolleranza" del titolare del marchio anteriore, verso l'uso del marchio posteriore, si definisce tale solo quando lo stesso soggetto, pur disponendo di misure idonee ad opporsi all'uso suddetto, ha scelto comunque di non farvi ricorso, per cui non può ravvisarsi "tolleranza" da parte del titolare di un marchio anteriore che versi nell'impossibilità oggettiva di reagire al comportamento dell'altro operatore. In ogni caso e al di là dell'eccezione specifica sopra rappresentata, il titolare del marchio "anteriore" non è comunque legittimato a chiedere, per il marchio posteriore, l'esclusione della registrazione o la dichiarazione della sua nullità, in tutte quelle ipotesi in cui, in concreto, l'uso del marchio posteriore stesso non rechi distorsioni indebite della concorrenza e, quindi, lasci intatta, presso i consumatori, la corretta percezione della diversa origine e delle distinte caratteristiche dei prodotti rispettivamente realizzati dall'una o dall'altra impresa.

Stato della Procedura

Il 22 settembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-482/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n.ri da C- 78/08 a C-80/08- ex art. 267 del TFUE****"Artt. 87 Ce e 88 CE. Regime fiscale agevolato delle cooperative"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, dalla Corte di Cassazione, di interpretare gli artt. 87 e 88 del Trattato CE relativi alla nozione di "aiuti di Stato", nonché di valutare se le esenzioni fiscali riconosciute in Italia alle società cooperative di produzione e lavoro – ex art. 11 del DPR n. 601/1973 - costituiscano, effettivamente, degli "aiuti di Stato" (in particolare, tali società andavano esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche). La Corte, quindi, individua tre elementi costitutivi degli "aiuti di Stato": 1) gli stessi sono erogazioni statali; 2) assumono il carattere della "selettività"; 3) i destinatari stessi, a seguito dell'aiuto, sono posti - rispetto ad operatori analoghi di altri Stati membri - in condizioni di maggior vantaggio concorrenziale. Per quanto concerne la natura "statale" di tali elargizioni, la Corte precisa che la medesima ricorre non solo quando risorse dello Stato vengano effettivamente trasferite ad imprese beneficiarie, ma anche quando le Autorità dispongano che l'impresa venga sollevata da oneri tenuta normalmente a sopportare, acquisendo una posizione più vantaggiosa di altre imprese in condizioni simili. A tale proposito, quindi, un'esenzione fiscale può ben rilevare come "aiuto di Stato", in quanto, consentendo all'impresa un risparmio sui costi in generale, la rende più competitiva rispetto ad altre. Quanto alla "selettività" di un'esenzione fiscale, essa è stata ravvisata in quell'agevolazione tributaria che costituisca un'eccezione al regime fiscale normalmente applicato e che, pertanto, sottoponga ad un trattamento fiscale differenziato gli operatori che pur si trovino in condizioni fattuali e giuridiche uguali o analoghe. In questo senso si precisa che, in effetti, l'esenzione di cui si discute rappresenta un'eccezione ad un regime fiscale ordinario (nel caso di specie, quello dell'imposta sul reddito delle società in genere). Tuttavia, il requisito della "selettività" richiede, altresì, che il giudice del rinvio venga nel convincimento che le società lucrative, che non godono del beneficio della stessa eccezione, si trovino in condizioni uguali a quelle delle cooperative. Tuttavia, anche ammessa detta analogia, si dovrà verificare se, nel prevedere un regime differenziato per situazioni omogenee, il legislatore non abbia agito in ragione della peculiare finalità "sociale" delle cooperative: al riguardo, il giudice di rinvio dovrà guardare alle peculiarità dei casi concreti, negando la ragionevolezza dell'esenzione (e quindi ravvisando la "selettività" dell'aiuto di Stato) ogniqualvolta, sotto la veste formale della cooperativa, la struttura societaria sia stata adattata in modo da non presentare nessuna differenza sostanziale con il modello speculativo. In ordine alla necessaria influenza di tali erogazioni - onde qualificarsi come "aiuti di Stato" - sugli scambi intracomunitari in senso distorsivo della concorrenza, la Corte ha precisato che non occorre, a tal fine, che l'impresa beneficiaria del sostegno operi, al momento, su un mercato di dimensioni transfrontaliere. Sarebbe invece sufficiente che l'erogazione rafforzasse la posizione dell'impresa stessa sul mercato nazionale, in cui si esaurisse l'attività della medesima: infatti, una tale circostanza danneggerebbe potenzialmente la concorrenza fra operatori di Stati membri diversi, in quanto scoraggerebbe le imprese di altri Stati UE dal fare ingresso nello stesso mercato nazionale.

Stato della Procedura**L'8/9/11 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite da C-482/09 a C-80/08 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Scheda 3 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n.ri C-207/10 e C-400/09 - ex art. 267 del TFUE****"Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 7, n. 2 – Prodotti farmaceutici"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice danese, di interpretare l'art. 7, n. 2, della Direttiva 89/104/CEE, relativa ai poteri spettanti ad un operatore, il quale abbia ottenuto la registrazione di un "marchio" di impresa. Al riguardo, l'art. 5 stabilisce che il titolare del marchio registrato può opporsi:

- 1) alla messa in commercio di prodotti, contrassegnati da un marchio identico a quello stesso registrato e che, in più, siano oggettivamente identici a quelli recanti il marchio registrato medesimo;
- 2) alla messa in commercio di prodotti, contrassegnati da un marchio non identico ma simile al medesimo marchio registrato e, oggettivamente, non identici ma somiglianti a quelli recanti il marchio registrato, sempre che, in tal caso, l'affinità dei marchi e dei prodotti in questione possa ingenerare, nei consumatori, una confusione sull'esatta corrispondenza dei rispettivi contrassegni con le rispettive merci. Tuttavia, il predetto art. 7 precisa che, in ogni caso, il titolare del marchio non può opporsi a che venga messo in commercio un prodotto recante il marchio stesso, se il medesimo titolare ha acconsentito a tale commercializzazione. Nel caso di specie, un'impresa produttrice di medicinali, titolare di un dato marchio, autorizzava un importatore parallelo a commercializzare i propri prodotti, in quanto recanti lo stesso marchio. Tale importatore, volendo riconfezionare il prodotto in oggetto, aveva formulato le istruzioni relative a tale riconfezionamento, ma ne aveva affidato la materiale esecuzione ad una terza ditta. Tuttavia il prodotto, come riconfezionato, non indicava l'autore del riconfezionamento nella ditta che in concreto l'aveva eseguito, bensì nella ditta autorizzata alla commercializzazione e che, al riguardo, aveva fornito solo i relativi dettami. A questo punto, si chiedeva alla Corte di chiarire se il produttore, quale titolare del marchio registrato, potesse impedire la messa in vendita di detto prodotto, per il fatto che non era stato correttamente indicato l'autore del riconfezionamento. In proposito, la Corte UE ha richiamato la propria anteriore giurisprudenza, in base alla quale si è ritenuto che - ove un operatore, autorizzato alla vendita di un prodotto contrassegnato da un certo marchio, avesse voluto modificare la confezione del prodotto stesso - il titolare del marchio non vi si potesse opporre, nel caso in cui il riconfezionamento stesso soddisfacesse i seguenti requisiti: 1) non idoneità del riconfezionamento ad alterare lo stato originario del prodotto; 2) indicazione, sul prodotto riconfezionato, che l'autore del riconfezionamento stesso non è il titolare del marchio, bensì un altro soggetto (si pensi, infatti, al danno di immagine che subirebbe il titolare del marchio, ove il riconfezionamento stesso non incontrasse l'apprezzamento della clientela o alterasse le caratteristiche originarie del prodotto). Sul caso di specie, dunque, la Corte precisa, fra l'altro, che l'intestatario del marchio non poteva opporsi alla vendita del prodotto, in quanto il riconfezionamento, pur non attribuito in modo esatto, non era stato, comunque, imputato al titolare del marchio. Quindi l'indicazione relativa al riconfezionamento, pur non veritiera, non poteva danneggiare l'immagine del titolare del marchio.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-207/10 e C-400/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-427/09 - ex art. 267 del TFUE****“Diritto dei brevetti – Medicinali – Certificato protettivo complementare per i medicinali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice del Regno Unito, di interpretare l'art. 13 del Regolamento n. 1768/92, istitutivo di un "Certificato Protettivo Complementare per i medicinali" (CPC), che si basa sulla circostanza per cui, al momento in cui chiede la registrazione di un brevetto su un medicinale, il richiedente non può ancora avvalersi di un diritto esclusivo sullo stesso prodotto, per quanto concerne il periodo compreso fra il deposito della domanda medesima di registrazione del brevetto e il rilascio di un'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (c.d. AIC) del medicinale in questione. Quindi, il legislatore UE ha voluto che i titolari di brevetto fossero in qualche modo compensati, per la carenza di tutela sofferta nel periodo predetto. Il rilascio del CPC di cui sopra, dunque, consente, al titolare di un brevetto già registrato, di recuperare il periodo di cui si tratta, successivamente alla scadenza di esso brevetto, quindi per un arco cronologico uguale a quello compreso fra la domanda di registrazione del brevetto e il rilascio della "prima AIC nella Comunità". Con AIC si indica la già citata "Autorizzazione all'Immissione in Commercio". Peraltro, sempre l'art. 13 indica - fra i presupposti richiesti ai fini del rilascio di tale Certificato Complementare di Protezione - il fatto che, per il medicinale di cui si tratta, sia stata già ottenuta un'Autorizzazione alla messa in commercio la quale presenti i requisiti prescritti dalla Direttiva 65/65 e che, inoltre, tale Autorizzazione sia stata la "prima AIC" del prodotto medesimo. Nel caso di specie, alcune imprese avevano richiesto il CPC in oggetto. Si precisa che una delle imprese suddette aveva ottenuto all'inizio un'AIC in Germania - rilasciata in base ad una normativa interna indicante requisiti diversi da quelli di cui alla Dir.va 65/65 di cui sopra - quindi un'AIC in Svezia, quest'ultima a norma della Direttiva medesima. L'altra impresa, invece, aveva ottenuto solo un'autorizzazione ai sensi della normativa nazionale austriaca, non conforme alla Direttiva 65/65. Si chiedeva pertanto alla Corte di stabilire - atteso che la durata del CPC si estende, per l'art. 13 del suddetto Reg. 1768/92, per un periodo di durata uguale a quello terminante con "la data della prima AIC nella Comunità" - di precisare se, per la prima impresa, tale termine coincidesse con il rilascio dell'AIC conforme alla disciplina nazionale o dell'AIC improntata ai criteri della Dir.va 65/65 e se, in ordine alla seconda impresa, il calcolo di cui si tratta potesse riferirsi alla data dell'unica AIC rilasciata, conforme alla legislazione nazionale. In proposito, la Corte ha risposto che, in quanto le imprese considerate chiedevano un CPC, si sarebbe dovuto appurare - prima ancora di stabilire la durata di tale certificato - se le medesime si trovavano in condizioni di poterlo ottenere. Al riguardo, la Corte fornisce una risposta negativa: essendo uno dei presupposti per il rilascio di CPC, quello per cui l'AIC - rilasciata in conformità alla Dir. Va 65/65 - risulti la prima AIC ad essere stata emessa per il tipo di medicinale nella fattispecie, la Corte sottolinea che nessuna delle imprese considerate poteva vantare un siffatto requisito, nemmeno la ditta, in particolare, che pur avendo ottenuto un'AIC rispondente alle prescrizioni della Direttiva, aveva, prima di questa, ottenuto una precedente Autorizzazione puramente informata ai criteri della normativa interna.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-427/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-324/09 - ex art. 267 del TFUE****"Marchi – Internet"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice del Regno Unito, di interpretare gli artt. 5 e 7 della Direttiva 89/104/CEE, sui marchi di impresa registrati a livello europeo. Il combinato disposto dei suddetti art. 5 lett. a) e art. 7 attribuisce, al titolare del marchio registrato, la possibilità di vietare ai terzi di usare, nel commercio, un marchio identico a quello registrato per contrassegnare prodotti identici a quelli cui si appone quest'ultimo, quando egli non abbia consentito tale uso. Se, invece, il titolare stesso del marchio ha consentito alla messa in commercio, in uno degli Stati aderenti al SEE (Spazio Economico Europeo), dei prodotti contrassegnati dal marchio in questione, non può opporsi a che i medesimi prodotti continuino a circolare ulteriormente, sotto il marchio di cui si tratta. Nel caso di specie, tramite il sito di "vendita on line" della ditta "Ebay", alcune persone avevano offerto in vendita ed effettivamente venduto, a consumatori di Stati dell'Unione europea, dei prodotti realizzati dall'impresa cosmetica l'Oreal, alcuni di essi destinati, dalla stessa Oreal, ad essere commercializzati in Paesi terzi rispetto alla UE e non nei Paesi ad essa aderenti, altri distribuiti dall'Oreal ai propri concessionari UE solamente a titolo di campione gratuito, o a scopo di dimostrazione. Si chiedeva pertanto alla Corte UE di chiarire se il comportamento, posto in essere dai suddetti venditori "on line", potesse essere considerato lesivo dei diritti spettanti al titolare del marchio registrato "l'Oreal" e, come tale, potesse essere proibito. In proposito, la Corte si è così pronunciata: a) quanto ai prodotti che l'Oreal aveva destinato a paesi terzi - i quali venivano offerti nuovamente in vendita "on line", da servers posti in tali paesi, ad acquirenti della UE, nonchè effettivamente venduti a tali acquirenti - il titolare del marchio (cioè l'Oreal) poteva opporsi alla loro commercializzazione "on line" nella UE, come nel caso di specie. Infatti, l'art. 7 sopra indicato stabilisce che il titolare del marchio non può opporsi all'ulteriore commercializzazione (nello spazio SEE, che ricomprende quasi tutti i Paesi UE) del prodotto contrassegnato da quel medesimo marchio, se egli stesso ha consentito ad una prima immissione in commercio, nel SEE, di quel prodotto quale recante il marchio in questione. Ora l'Oreal, titolare del marchio, potrebbe bene opporsi alla circolazione commerciale nel SEE - su offerta dei venditori "on line" da paesi terzi - dei prodotti Oreal, in quanto il titolare stesso, destinando appunto tali prodotti al mercato dei paesi terzi, per ciò stesso non ne ha consentito una prima circolazione nel SEE. Quanto al commercio "on line", in direzione di acquirenti SEE, di prodotti destinati dal titolare del marchio a fungere da meri campioni gratuiti o da "dimostratori" dei prodotti in vendita, si deve ritenere che anche per essi manchi il consenso, da parte del titolare stesso del marchio, ad una loro circolazione commerciale nello spazio SEE. In proposito, infatti, la Corte ha chiarito che il fatto, per cui l'Oreal medesima ha messo tali prodotti a disposizione dei suoi distributori sul territorio SEE, non può interpretarsi come un consenso tacito ad un primo "commercio" degli stessi: ne sarebbe prova, della mancanza di un tale consenso, l'apposizione, sugli stessi pezzi, della dicitura "campione" o "non in vendita".

Stato della Procedura

Il 12 luglio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-324/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.